



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## CACCIA E PESCA

Determinazione N. 104 / 2019

Responsabile del procedimento: PAOLO GABBI

**Oggetto: RILASCIO DELLA CONCESSIONE A SAN SERVOLO S.R.L. PER L'ATTIVITA' DI VENERICOLTURA**

### Il dirigente

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 267/2000);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

richiamate:

- ✓ la LR 30/2016, con la quale è stato stabilito che:
  - i. sono riallocate in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite alle province e alla Città metropolitana di Venezia, e, tra queste, quelle in materia di caccia e pesca (art. 1, co. 1);
  - ii. le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le predette funzioni fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo, da attuarsi con apposite leggi e provvedimenti regionali (art. 2, co. 5);
  - iii. per quanto non previsto espressamente dalla medesima legge n. 30, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" (art. 2, co. 6);
- ✓ la LR 30/2018 e, in particolare, l'art. 11 "Disposizioni transitorie", che ha previsto che:
  1. *Le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni in materia di caccia e pesca, comprese le funzioni di vigilanza, facendo applicazione delle norme previgenti alle modifiche apportate dalla presente legge, nelle more dell'adozione del provvedimento o dei provvedimenti della Giunta regionale adottati ai sensi del comma 2, dell'articolo 2, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, con i quali, a conclusione anche graduale del procedimento di riordino, sono stabiliti indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione, con individuazione delle relative risorse strumentali trasferite dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia.*

Visti:

- i. l'art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di caccia e pesca nelle acque interne;

- ii. l'art. 22 della legge regionale Veneto 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione Veneto", che attribuisce alla Provincia la competenza a rilasciare concessioni per l'esercizio dell'attività di acquacoltura e piscicoltura;
- iii. l'art. 18 del regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Provincia di Venezia, che disciplina il rilascio delle concessioni per l'attività di venericoltura;
- iv. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- v. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesse:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con atto organizzativo n. 9/AO – Provvedimento n. 10 del 03/08/2018, il Segretario Generale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana di Venezia ed ha indicato:
  - a. il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
  - b. il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;
- iv. con disposizione di servizio n. 5 del 09/09/2018 il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca ha individuato il responsabile del procedimento;
- v. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi relativi agli anni 2018-2020, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 3 del 29.01.2018, i quali assegnano al Servizio Caccia e Pesca l'Obiettivo n. OG0216 - Applicazione dei Piani relativi alla gestione delle risorse della pesca e erogazione contributi alle imprese agricole;

premesse che:

- i. con disciplinare rep. 3150 del 26/09/2013 e decreto prot. n. 11800 del 27/09/2013 il Magistrato alle Acque di Venezia ha rilasciato alla società "GRAL S.c. a r.l.", la concessione demaniale n. 6824;
- ii. con determinazione dirigenziale n. 3060 del 01/10/2013:
  - a. è stata rilasciata alla società GRAL S.c. a r.l. una concessione per l'attività di venericoltura, riguardante le sopraccitate aree della laguna di Venezia;
  - b. è stato approvato il "Piano d'uso delle aree in concessione per venericoltura", presentato dalla medesima società e le conclusioni della relazione tecnica della relativa Vinca;
- iii. il disciplinare di concessione è stato sottoscritto il 3 ottobre 2013 dalla Provincia di Venezia e da GRAL S.c. a r.l. (prot. n. 86023/2013), con scadenza 25/09/2018;
- iv. il "Piano per la gestione delle risorse aliutiche delle lagune della provincia di Venezia", è stato approvato con deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio Provinciale n. 15/2015;
- v. il Provveditorato OO.PP. Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, con atto aggiuntivo n. 3500/2017, ha rilasciato la concessione demaniale con rimodulazione delle aree;
- vi. con determinazione dirigenziale n. 2913/2017 è stata modificata la concessione di cui al punto ii., in particolare rimodellando le aree interessate;
- vii. con determinazione n. 3216/2017 e successiva integrazione n. 3529/2017 il GRAL S.c. a r.l. è stato autorizzato all'attività di raccolta di seme di vongola (*Tapes spp.*) di taglia compresa tra 10 mm e 24 mm, nelle aree denominate ex SIN, Verto nord e canale Avesa e canale Cunetta, Dighette, Verto sud e C. Fiumesino-Volpego, fiume Brenta, da destinare alla semina nelle aree assegnate in sub concessione entro i confini della Laguna di Venezia, sulla base delle prescrizioni già previste dal disciplinare di concessione prot. n. 86023/2013 ed altre contenute negli atti soprarichiamati;

Considerato che con nota n. 354 del 10/07/2018, San Servolo S.r.l. ha comunicato la fusione per incorporazione del GRAL S.r.l., con effetto dal 9 luglio 2018;

Visti:

- la nota n. 463 del 29/08/2018, assunta al prot. 63295/2018, con cui San Servolo S.r.l. ha richiesto il rilascio della nuova concessione per venericoltura;

- la lettera n. 64048 del 03/09/2018 con si è provveduto a comunicare l'avvio di procedimento con richiesta di documentazione integrativa;
- la missiva n. 577 del 18/09/2018, acquisita al prot. n. 69356/2018, con la quale San Servolo S.r.l. ha richiesto la proroga della concessione prot. n. 86023/2013, nelle more della presentazione della documentazione richiesta con la citata missiva n. 64048/2018;
- la proroga tecnica prot. 40052/2018 (assunta al prot. metropolitano n. 71476 del 27/09/2018), sino alla data di emissione del nuovo decreto di concessione demaniale marittima, della concessione n. 6824 e ss.mm.ii., rilasciata a San Servolo S.r.l. dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia;
- la determinazione n. 3015/2018 con cui si è approvata la proroga sino alla data di emissione del nuovo decreto di concessione demaniale marittima da parte del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia, della concessione prot. n. 86023/2013;

Considerato che:

- i. con nota assunta al prot. 88377 del 03/12/2018, San Servolo S.r.l. ha trasmesso il piano d'uso delle aree in concessione e la relazione ai fini della Vinca;
- ii. con lettera n. 90223 del 10/12/2018 sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni ai sopracitati documenti;
- iii. il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia ha trasmesso la comunicazione n. 54577 del 19/12/2018 (assunta al prot. n. 93165/2018) con la quale ha avvisato dell'avvenuto rilascio della nuova concessione a favore di San Servolo S.r.l.;
- iv. con nota assunta al prot. n. 3231 del 16/01/2019, San Servolo S.r.l. ha trasmesso i documenti citati al punto i., integrati a seguito delle osservazioni e chiarimenti richiesti;

Preso atto del decreto di approvazione del Provveditore OO.PP. per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia n. 1354 del 11/12/2018 relativo al disciplinare 3654 del 06/12/2018 inerente la concessione n. 8329 rilasciata a San Servolo S.r.l. (per una superficie di 1.725,32 ha) da cui si evince che la stessa ha durata di due anni a partire dal 27/09/2018;

Ritenuto che il “Piano d'uso delle aree in concessione per venericoltura – Aggiornamento 2018” presentato da San Servolo S.r.l. risulti compatibile con gli indirizzi e le prescrizioni previste dal “Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia” e dall'art. 18 del regolamento provinciale sulla pesca, in quanto, dando atto del superamento della fase di transizione dall'attività di pesca incontrollata all'attività di allevamento delle vongole in aree predefinite, prevede misure e azioni orientate al consolidamento dei risultati fin qui conseguiti e al miglioramento delle condizioni operative e di redditività degli allevamenti;

ritenuto tuttavia che alcuni aspetti del piano sopra citato non risultino pienamente condivisibili, in particolare:

- i. la previsione di campagne di pesca gestita delle vongole deve intendersi una forma residuale e saltuaria, finalizzata esclusivamente al completamento del passaggio da pesca libera ad allevamento, come da indicazioni del citato Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia; essa potrà essere attuata a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni da parte del Provveditorato OO.PP. e del Servizio competente in materia di caccia e pesca;
- ii. sul tema delle valli da pesca e le attività di preingrasso di vongole, si rileva che si tratta di aree demaniali non concesse dal Provveditorato OO.PP. a San Servolo S.r.l. e, anzi, affidate a soggetti diversi, per cui ciò esula dalla richiesta di concessione presentata da San Servolo S.r.l.;
- iii. non sussistono al momento le premesse per introdurre tra gli attrezzi destinati alla raccolta delle vongole entro le aree in concessione la pompa idraulica con luce non superiore a 150 cm, per effetto delle previsioni inserite nel PALAV;
- iv. in merito alla previsione sulla raccolta delle biomasse macroalgali, si rammenta che l'attività deve essere autorizzata dagli enti competenti e che lo smaltimento delle alghe deve essere preferibilmente collegato con attività imprenditoriali finalizzate al riutilizzo delle stesse;
- v. si evidenzia che tra gli Indirizzi e azioni per la gestione e la regolamentazione delle attività di pesca e acquicoltura contenute nel Piano risorse alieutiche citato, è prevista l'attività di pesca delle vongole a sostegno dell'attività di venericoltura in cui si precisa che *“Il prodotto adulto proveniente da aree classificate sarà destinato alla commercializzazione, il prodotto adulto proveniente da aree non*

*classificate potrà essere reimmesso in aree nursery al fine di costituire un nucleo di riproduttori fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni ai fini igienico sanitari. [...]*";

ritenuto, altresì, che la relazione tecnica ai fini della valutazione di incidenza ambientale presentata da San Servolo S.r.l., acquisita al prot. 88377/2018 e successiva integrazione prot. n. 3231 del 16/01/2019, risulti redatta in modo conforme a quanto previsto dalla DGR 1400/2017 e che le conclusioni in essa contenute, secondo le quali *"si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"* dovuti alle attività previste dal "Piano d'uso delle aree in concessione per venericoltura – Aggiornamento 2018", siano condivisibili, tenuto conto che l'attività si svolge nelle aree già individuate dall'Azione A1-G del Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia e nella relativa cartografia (Tavola 2 - Molluschi), ed è pertanto già stata valutata non significativamente incidente su habitat e specie dei siti della Rete Natura 2000 nel contesto della procedura di VAS che ha portato all'approvazione di tale atto pianificatorio, con il supporto del parere motivato n. 22 del 4 marzo 2015 della Commissione Regionale VAS;

dato atto che il presente provvedimento è adottato entro il termine di 90 giorni previsto dall'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia, adottato ai sensi dell'art. 24 del regolamento provinciale in materia di accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento e che sono state rispettate le norme sul conflitto di interessi e sul dovere di astensione;

#### DETERMINA

1. di approvare, fatte salve le eccezioni elencate in premessa, il "Piano d'uso delle aree in concessione per venericoltura – aggiornamento 2018", presentato da San Servolo S.r.l., acquisito al prot. 88377 del 03/12/2018, così come integrato con prot. n. 3231 del 16/01/2019;
2. di condividere, per le motivazioni espresse in premessa, le conclusioni della Relazione Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale presentata da San Servolo S.r.l., acquisita al prot. 88377 del 03/12/2018, così come integrato con prot. n. 3231 del 16/01/2019, in quanto l'attività si svolge nelle aree già individuate dall'Azione A1-G del Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia e nella relativa cartografia (Tavola 2 - Molluschi) ed è pertanto già stata valutata non significativamente incidente su habitat e specie dei siti della Rete Natura 2000 nel contesto della procedura di VAS che ha portato all'approvazione di tale atto pianificatorio, con il supporto del parere motivato n. 22 del 4 marzo 2015 della Commissione Regionale VAS;
3. di concedere alla società San Servolo S.r.l., con sede in Venezia, Isola di San Servolo n. 1, C.F. e P. IVA 03544490273, fino al 26/09/2020, l'esercizio dell'attività di venericoltura, intesa come allevamento dei molluschi appartenenti alla famiglia Veneridae, nelle acque della laguna di Venezia oggetto del decreto di approvazione del Provveditore OO.PP. per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia n. 1354 del 11/12/2018 relativo al disciplinare 3654 del 06/12/2018 inerente la concessione n. 8329 (per una superficie di 1.725,32 ha), allegata come parte integrante al presente provvedimento;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato come parte integrante al presente provvedimento, che regolerà il rapporto con il concessionario.
5. di autorizzare, fino al 26/09/2020, San Servolo S.r.l. all'attività di raccolta di seme di vongola (*Tapes* spp.) di taglia compresa tra 10 mm e 24 mm, nelle aree denominate ex SIN, Verto nord e canale Avesa e canale Cunetta, Dighette, Verto sud e C. Fiumesino-Volpego, fiume Brenta, da destinare alla semina nelle aree assegnate in sub concessione entro i confini della Laguna di Venezia, sulla base delle prescrizioni previste nella determinazione n. 3216/2017 e successiva integrazione n. 3529/2017 oltre a quanto contenuto nel disciplinare di concessione di cui al punto precedente e di quanto segue:
  - i. l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'ottenimento, da parte di San Servolo S.r.l. del nulla osta dell'AULSS competente nella movimentazione del seme di vongola (aree di raccolta e aree di semina), qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla DGR n. 870/2011;
  - ii. l'attività autorizzata dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
    - a. preventiva comunicazione al Servizio pesca competente, corredata da una relazione tecnica riportante l'esito dei campionamenti, dalla planimetria delle aree nelle quali si intende effettuare la raccolta del seme e dai files vettoriali delle aree interessate, compatibili con l'applicazione Esri Arcmap;
    - b. conformità alle linee guida previste dall'azione A2-G del vigente Piano per la gestione delle risorse alieutiche della lagune della provincia di Venezia;

- c. la raccolta dovrà avvenire all'interno delle aree nursery e nelle parti nelle quali è stata riscontrata la presenza di densità di giovanili non inferiori a 100 individui al metro quadrato;
- d. le attività di prelievo potranno svolgersi nei periodi dal 1° marzo al 15 giugno e dal 15 settembre al 15 novembre;
- e. eccezioni ai limiti di taglia minima, densità e periodi di raccolta sopra riportati potranno essere consentite al fine di minimizzare il rischio di morie;
- f. tutte le attività correlate al prelievo di seme di vongola verace dovranno essere coordinate e vigilate direttamente da San Servolo S.r.l.;
- g. le attività di raccolta si svolgeranno in un intervallo giornaliero, con cadenza temporale e modalità e prescrizioni contenute nella concessione e nell'autorizzazione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia;
- h. le unità da pesca ammesse all'attività dovranno rientrare tassativamente tra quelle incluse negli elenchi trasmessi da San Servolo S.r.l. relativi alle imbarcazioni autorizzate ad operare all'interno delle aree in concessione per attività di venericoltura. Tutte le unità dovranno essere conformi ai requisiti previsti dall'art. 10 del regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia;
- i. gli attrezzi utilizzabili per la raccolta del seme dovranno essere compresi tra quelli previsti dall'art. 10 del disciplinare di concessione;
- j. gli addetti alla raccolta del seme dovranno rientrare tra i nominativi inclusi nell'elenco degli autorizzati a svolgere attività di venericoltura in Laguna di Venezia della San Servolo S.r.l. e dovranno essere titolari di licenza tipo "A" ovvero appartenere ad aziende agricole titolari di contratto di subconcessione con San Servolo S.r.l.;
- k. dovrà essere data comunicazione preventiva dell'elenco delle unità che saranno impiegate in ciascuna giornata d'attività, contenente anche i nominativi dei pescatori imbarcati, i quali saranno i soli autorizzati ad accedere all'area e a prelevare il seme;
- l. gli addetti e le unità impegnate nelle attività di raccolta di vongole di cui al presente provvedimento non potranno nel corso della stessa giornata essere impegnati in nessun'altra attività di raccolta di molluschi bivalvi, con qualsiasi modalità sia nelle acque del territorio della Città metropolitana di Venezia che in quelle di altre province o del compartimento marittimo;
- m. le unità e gli addetti autorizzati giornalmente dovranno presentarsi, prima dell'inizio delle attività di raccolta, presso l'imbarcazione della San Servolo S.r.l. per il riconoscimento da parte del personale della stessa società;
- n. al termine della giornata di raccolta le unità impiegate si dovranno recare presso la sopra citata imbarcazione per il controllo del seme raccolto;
- o. in caso di raccolta accidentale di vongole di dimensioni inferiori a 10 mm o superiori ai 24 mm, tale prodotto dovrà essere immediatamente rigettato in acqua sul punto di raccolta. Potrà essere tollerata la detenzione a bordo di non più di una cesta di vongole di taglia difforme all'intervallo 10-24 mm, esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vagliatura che dovranno in ogni caso concludersi entro l'area oggetto del presente provvedimento e prima dell'avvicinamento all'imbarcazione della San Servolo S.r.l. per il controllo finale;
- p. le aree interessate alla reimmersione del seme di vongola dovranno essere identificate nel dettaglio in apposite cartografie, le quali dovranno essere trasmesse alla San Servolo S.r.l., al Servizio Pesca competente ed ai Servizi Veterinari dell'ULSS competente prima dell'attività di raccolta e reimmersione;
- q. i subconcessionari sono tenuti a immettere il seme raccolto nei fondali delle rispettive aree di allevamento immediatamente dopo il termine dell'attività di raccolta e comunque entro il tramonto del giorno in cui è avvenuta la raccolta;
- r. il seme raccolto dovrà essere accompagnato, dal prelievo fino alle aree di allevamento dove sarà seminato, dall'apposito documento "di registrazione", che dovrà essere compilato a cura degli addetti. A tal fine si richiamano integralmente le disposizioni fissate dalla Regione Veneto nei provvedimenti relativi alla documentazione igienico sanitaria di accompagnamento dei molluschi bivalvi vivi;
- s. San Servolo S.r.l. comunica quindicinalmente al Servizio Pesca competente i dati relativi ai quantitativi di seme raccolto e alla sua ripartizione tra i sub concessionari

- t. qualora dall'esame dei dati giornalieri di raccolta del seme di vongola fosse desumibile l'esaurimento delle risorse disponibili, San Servolo S.r.l. dovrà interrompere l'attività, dandone conoscenza al Servizio Pesca competente ;
- u. l'attività di cui al presente atto si svolgerà nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte dalla normativa igienico sanitaria, dalla DGR n. 2432/2006 e s.m.i., dalla DGR n. 870/2011 e dai provvedimenti adottati dall'Autorità sanitaria competente;
- iii. è facoltà della San Servolo S.r.l. e del personale di controllo della Polizia della Città metropolitana di Venezia di sospendere in ogni momento le attività di raccolta in caso di condizioni meteomarine avverse;
- iv. la Città metropolitana di Venezia si riserva la facoltà di escludere singole unità o singoli pescatori dagli elenchi di cui al precedente punto 5, lett. k), qualora oggetto di provvedimenti interdittivi, dandone tempestiva comunicazione a tutte le autorità di controllo;
- v. fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia, in caso di violazioni delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento o di attività svolta in difformità dalle comunicazioni di cui al precedente punto 5 lett. a), San Servolo S.r.l. è soggetta a revoca dell'autorizzazione nel caso in cui si ravvisi una responsabilità ad esso imputabile. Negli altri casi, San Servolo S.r.l. è tenuta ad adottare i provvedimenti richiesti dal Servizio pesca competente relativi all'esclusione dell'impresa autrice della violazione dall'attività autorizzata con il presente provvedimento. Chiunque, in relazione alle attività autorizzate con il presente provvedimento, si renda responsabile di violazioni alle prescrizioni in esso contenute ovvero di altre violazioni alle disposizioni vigenti in materia di pesca o in materia igienico sanitaria sarà soggetto ad inibizione temporanea di tutte le attività di pesca di molluschi autorizzate o autorizzabili dal Servizio pesca competente per un periodo di tempo variabile da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno.

Il presente provvedimento può essere impugnato:

con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
PAOLO GABBI

atto firmato digitalmente